



**CHE COS'E'
(E CHE COSA NON E')
LA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE**

Telmo Pievani
Department of Biology
University of Padua
dietelmo.pievani@unipd.it

Definizione

Per sperimentazione animale si intende l'impiego di animali a scopi scientifici.

Può essere applicativa o di base. La **sperimentazione di base** mira alla conoscenza generale di un particolare aspetto della vita dell'animale che si sta studiando. Nella **ricerca applicativa**, invece, l'animale viene impiegato per comprendere meglio qualche caratteristica biologica di un'altra specie, generalmente quella umana (**modello animale**; ex. cause, cura e prevenzione di patologie umane e animali; ex. efficacia e sicurezza di nuovi farmaci).

N.B. Parentela evolutiva di tutti gli animali: è la ragione scientifica dell'efficacia e al contempo la radice degli interrogativi etici (UK, 1860-1880).



Claude Bernard (1813-1878)

VIVISEZIONE



(Robert Hooke, 1635-1703)

Per «vivisezione» in senso stretto si intende la sperimentazione su animali vivi che implica interventi chirurgici (ex. dissezioni, lesioni) senza finalità terapeutiche per l'animale.

Dibattito fra Robert Hooke e Robert Boyle (1664): pratica di tortura inaccettabile e distortrice nei risultati empirici.



DIRETTIVA 2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 22 settembre 2010

«Sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»

- 1) Il **benessere animale** come valore della UE (uniformare le normative nazionali).
- 2) **Misure più rigorose e trasparenti** nella sperimentazione animale.
- 3) Sono disponibili **nuove conoscenze scientifiche** per tutelare il benessere animale e per comprendere le capacità degli animali di provare ed esprimere dolore.
- 4) La direttiva si applica **a tutti gli «animali vertebrati» e ai cefalopodi** «poiché è scientificamente dimostrato che possono provare dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato».
- 5) **Proibire l'uso di animali in procedure che non abbiano finalità scientifiche o educative** (ex. cosmetici).
- 6) **Evitare per quanto possibile la soppressione** come esito finale della sperimentazione. Ove non sia possibile, praticarla senza recare sofferenza.
- 7) **Evitare l'uso di specie minacciate** e per quanto possibile **il prelievo dall'ambiente naturale** (preferire il ricorso a specie allevate appositamente).
- 8) Ricorso a **primati non umani** solo in caso di «un'affezione potenzialmente letale e debilitante per l'essere umano» e solo in assenza di ogni altro metodo alternativo.

+ **Incentivi ai metodi alternativi**

+ **Norme più rigorose su: cure, allevamenti, registri, ispezioni, autorizzazioni.**



Necessità scientifica e graduale sostituzione

«Benché sia auspicabile sostituire nelle procedure l'uso di animali vivi con altri metodi che non ne prevedano l'uso, **l'impiego di animali vivi continua a essere necessario per tutelare la salute umana e animale e l'ambiente.** Tuttavia, la presente direttiva rappresenta un passo importante verso il conseguimento dell'**obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile.** A tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di approcci alternativi. Essa cerca altresì di garantire un elevato livello di protezione degli animali il cui impiego nelle procedure continua ad essere necessario» (10).

Finalità previste della sperimentazione animale:



- a) **ricerca di base;**
- b) **ricerca applicata** o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
 - i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
 - ii) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; oppure
 - iii) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini agronomici;
- c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei **farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;**
- d) la **protezione dell'ambiente naturale**, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
- e) la ricerca finalizzata alla **conservazione delle specie;**
- f) **l'insegnamento superiore o la formazione** ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
- g) le **indagini medico-legali.** (Art. 5)

Dove si applica la regolamentazione:



«Qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o a fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie.» (Art. 3, comma 1)

Dove NON si applica:



- «a) alle pratiche utilizzate in **aziende agricole** a scopi non sperimentali;
- b) alle pratiche veterinarie effettuate in **cliniche a scopi non sperimentali**;
- c) alle **sperimentazioni cliniche veterinarie** necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
- d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di **allevamento**;
- e) alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
- f) alle pratiche non suscettibili di causare un dolore, una sofferenza, un'angoscia o un danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'**inserimento di un ago** conformemente alle buone prassi veterinarie.» (Art. 1, comma 5)

IL PRINCIPIO DELLE 3 R

(Bill Russell, Rex Burch, 1959)

- 1) **REPLACEMENT** (ovunque sia scientificamente possibile avere tecniche alternative; ex. colture cellulari, tessuti, microrganismi, metodi in vitro, simulazioni, etc); «relative replacement» con specie a più basso sviluppo neurologico.
- 2) **REDUCTION** (ridurre al minimo il numero e il tipo di animali utilizzati; ex. nuovi disegni statistici)
- 3) **REFINEMENT** and **ANIMAL CARE** (ridurre al minimo il disagio: migliori condizioni possibili di benessere animale in laboratorio; stabulazione corretta; analgesici e anestetici; arricchimenti ambientali; rinforzi positivi; socialità; salute; etc)



Legge 12/10/1993: obiezione di coscienza

Viene **riconosciuto il diritto** ai “cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio della libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi” di “dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso con la sperimentazione animale” (art.1).
(obbligo di informazione e divieto di discriminazione)

Come per ogni obiezione di coscienza (modalità di esercizio):

- **a) Frutto di scelta esistenziale coerente e continuativa;**
- **b) Non siano limitati i diritti e le scelte dei non obiettori.**

ARGOMENTARE UN TEMA ETICO

- 1) **Contemperare valori differenti:** i.e. il benessere umano, la promozione della ricerca scientifica, la riduzione delle sofferenze per gli animali sottoposti a sperimentazione, lo stesso benessere degli animali nel caso della sperimentazione veterinaria, il rispetto delle intime convinzioni personali dei ricercatori e degli studenti.
- 2) Quale «**statuto morale**» e quali «**diritti**» degli animali (antropomorfismo).
- 3) Estensione applicativa dei modelli animali (**trasferibilità**).
- 4) Reale **portata dei metodi alternativi** attualmente disponibili.
- 5) **Costi e benefici** (effettiva validità scientifica del dato ottenibile; trasferibilità; grado di sofferenza inflitto)
- 6) **Implicazioni etiche dell'abolizione della sperimentazione animale.**
- 7) Il **diritto della comunità scientifica a essere consultata** nel processo decisionale. Il dovere della comunità scientifica alla **trasparenza** e alla **comunicazione**.